

STUDIO CIRILLI

Associazione tra Professionisti

Federica Bacigalupo

Avvocato

Matteo Bezzi

Gaetano Cirilli

Cora Zattoni

Danilo Cortesi

Dottori Commercialisti
Revisori Contabili

A tutti i Clienti

Loro sedi

Ravenna, 19/03/2021

Circolare informativa n. 3/2021

Oggetto: LA CONVERSIONE DEL MILLEPROROGHE

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, la L. 21/2021 di conversione, con modifiche del D.L. 183/2020, il c.d. Decreto Milleproroghe.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse con riferimento agli argomenti di nostra competenza.

Articolo	Contenuto
Articolo 3, comma 5	Invio dati corrispettivi giornalieri Viene rinviato al 1° gennaio 2022 l'obbligo di invio dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS tramite i registratori telematici.
Articolo 3, comma 6	Deroghe per l'approvazione dei bilanci Vengono prorogate alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2021, le deroghe introdotte con l'articolo 106, D.L. 18/2020, relative all'approvazione dei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020. A tal fine si ricorda che, in deroga ai termini ordinari previsti dagli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, cod. civ., o da previsioni statutarie, l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e non più 120 giorni.
Articolo 3, commi 9 e 10	Lotteria degli scontrini Viene rinviato al 1° febbraio 2021 il termine entro il quale con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e monopoli, da adottare d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono definite regole di estrazione ed entità dei premi messi in palio della c.d. lotteria degli scontrini. Con il medesimo provvedimento dovranno essere individuate eventuali ulteriori aspetti necessari.

Articolo 3, comma 11- <i>quinquies</i>	<p>Agevolazioni “prima casa”</p> <p>Vengono ulteriormente sospesi fino al 31 dicembre 2021, i termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di 18 mesi, per trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile per il quale si è fruito dell'agevolazione di cui alla Nota II-<i>bis</i>, Tariffa, Parte I, D.P.R. 131/1986; • di un anno, nel caso di riacquisto di immobile di cui all'articolo 7, L. 448/1998.
Articolo 3- <i>ter</i>	<p>Esenzione Iva beni necessari al contenimento della pandemia</p> <p>Viene modificato il comma 452 dell'articolo 1, L. 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021), con cui è prevista l'esenzione Iva fino al 31 dicembre 2022 per le cessioni della strumentazione per diagnostica per Covid-19, precisando che i requisiti devono essere quelli di cui alla Direttiva 98/79/CE o al Regolamento UE 2017/746 e non al Regolamento UE 2017/745.</p>
Articolo 19	<p>Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19</p> <p>I termini previsti dalle disposizioni legislative di seguito richiamate sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, compresi i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, D.Lgs. 81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio (articolo 16, commi 1 e 2, D.L. 18/2020). - sorveglianza sanitaria eccezionale per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da <i>virus</i> SARS-CoV-2, che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi della presente disposizione non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro (articolo 83, D.L. 34/2020); - <i>smart working</i> semplificato Covid-19 (articolo 90, commi 3 e 4, D.L. 34/2020), mediante comunicazione al Ministero del lavoro, in via telematica, dei nominativi dei lavoratori e della data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito <i>internet</i> del Ministero del lavoro, anche in assenza di accordi individuali e con obblighi di informativa sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro da assolversi in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito <i>internet</i> dell'Inail.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Cirilli – Associazione tra Professionisti